



Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N°

143, 2018

Registro Sentenze Lavoro

Cron. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del
giudice Luisa Trizzino nella cause civili riunite iscritte al n. 11433/12 R.G.L.
promossa

DA

ABBAGNATO LORENZO, ARCOLEO ANTONINO, BASILE
Giovanni, BELLANTE GIOVANNI, CAMINITA GIOACCHINO,
D'AIELLO GIOVANNI, D'ANNIBALLE FRANCESCO GIUSEPPE, DEL
MORO PIERGIORGIO, GIACOBELLO MARIO, GIAMMANCO
ROSARIO, GIANNETTINO FRANCESCO, DI FEDE VINCENZA nella
qualita' di erede di GUARINO NUNZIO, INTRAVAIA FRANCESCO, LO
CICERO FRANCESCO, LO GALBO GIUSEPPE, PICCIOTTO
SALVATORE, TARANTINO VINCENZO rappresentati e difesi dall'Avv.
Nicola Magaddino

Addi _____

Rilasciata spedizione in
forma esecutiva all'Avv.

per _____

Il Cancelliere

- ricorrente -

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia

- resistente -

All'udienza del 18.1.18 ha pronunciato sentenza mediante lettura del
seguente

DISPOSITIVO

Dichiara che i ricorrenti sono stati esposti per un periodo di lavoro superiore
a dieci anni alla inalazione di polveri di amianto e per l'effetto dichiara il

L.R.

diritto degli stessi a fruire dei benefici contributivi di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, con l'applicazione del coefficiente dell'1,5; condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.363,63 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge e si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario; pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di CTU già liquidate.

**NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO**

Con distinti ricorsi depositati il 14.12.12, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe, lavoratori marittimi, premesso di essere stati quotidianamente esposti per un periodo ultradecennale all'inalazione di fibre di amianto presenti nelle navi ove erano imbarcati, convennero in giudizio l'INPS chiedendo "nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente all'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13 VIII comma della Legge n. 257/92 e/o successive modifiche; conseguentemente condannare l'Inps a rispondere al ricorrente tutte le somme a lui spettanti e derivanti dall'applicazione del coefficiente di moltiplicazione dell'1,5 (o in subordine l'1,25) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria".

Instauratosi il contraddittorio, resistette l'Istituto convenuto, eccependo preliminarmente la carenza d'interesse ad agire, subordinatamente l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda anche per intervenuta decaduta e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigo.

La causa, riassegnata a questo giudice con provvedimento del 1.8.14, veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni addotti da parte ricorrente e l'espletamento di CTU; autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 18.1.18 i procuratori delle parti discutevano la causa, che - sulle conclusioni trascritte a verbale - veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.

Nel merito si condivide l'orientamento espresso dalla Corte di appello con sentenze versate in atti intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Infondata è l'eccezione di decadenza, argomentata dall'INPS per non avere parte ricorrente presentato apposita domanda all'INAIL nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione del d.m. n. 16179 del 27.10.2004, siccome previsto dal d.l. n. 269/2003: risulta infatti dalla documentazione in atti che i ricorrenti hanno provveduto a tale adempimento prima del 15.6.2005, termine ultimo previsto dalla norma (art. 47 dl n.269/2003).

Quanto all'ulteriore decadenza ex art. 47 dpr n. 639/70 giova premettere che in base al costante orientamento della Corte di Cassazione: "*La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo (applicabile "ratione temporis") sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, in ragione dell'ampio riferimento contenuto nella norma alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", e gli interessati hanno l'onere di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la preventiva domanda di riconoscimento del beneficio*" (Cass. N. 7934/2014). Va anche ricordato che la tesi della generale indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442 c.p.c. è assolutamente prevalente e, stante l'ampiezza della formula normativa che la prevede, non è dato distinguere tra controversie mirate a conseguire la prestazione e altre volte al miglioramento della stessa, vertendo anche queste ultime sul rapporto assicurativo, talchè sussiste la medesima ratio di consentire il preventivo vaglio della pretesa all'Istituto di previdenza. Pertanto "*In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione*

della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione" (Cass. N. 11201/16).

Nella specie, come è documentato, le domande amministrative e i rispettivi ricorsi giudiziari sono stati depositati nei termini previsti.

Non meno infondata è l'eccezione di carente d'interesse ad agire: è ben noto che la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile, v. Cass., S.U. 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione "*Trattasi di situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale - con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ... non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione"* (così Corte cost. 376/2008). Il lavoratore, ove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, a prescindere dall'essere o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto e non per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo" (cfr. Cass. 10980/15).

Tanto premesso, è appena il caso di rammentare che la disciplina relativa ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto ha subito nel tempo importanti modifiche. L'originaria formulazione dell'art. 13, 8° comma, infatti, prevedeva che per i soggetti esposti all'amianto per un periodo superiore a

dieci anni, l'intero periodo ... venisse moltiplicato per il coefficiente di 1,5 ai fini delle prestazioni pensionistiche. Successivamente, tuttavia, l'art. 47 D.L. 30.9.2003 n.269, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, ha previsto (tra l'altro) che a decorrere dall'1.10.2003, il coefficiente di moltiplicazione passi da 1,5 a 1,25 e che si applichi "ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime". È stata dettata, poi, una disciplina transitoria, che prevede l'esclusione dell'applicazione della nuova disciplina (e quindi l'ultrattività di quella precedente) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto, avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui all'art. 13 L.257/1992 (comma 6 bis). Immediatamente dopo, sono intervenute ulteriori modifiche al regime transitorio ad opera dell'art. 3, 132^a comma L. 24.12.2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha statuito : "*In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL*". A tale proposito la Corte di Cassazione ha statuito (con orientamento ormai consolidato)che la norma in esame deve essere interpretata nel senso che "a) che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva" (Cass. N. 15008/2005 e, nel medesimo senso, 15679/2006, nonché da ultimo n. 8649/2012).

Sulla base delle indicate disposizioni, dunque, deve ribadirsi che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già

maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse perfezionato il diritto alla pensione (anche se non l'avesse ancora conseguito) oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto. Orbene, nel caso in esame, non essendo contestato dall'Inps che i ricorrenti abbiano maturato il requisito pensionistico, anche con l'applicazione "virtuale" dei benefici per l'esposizione all'amianto, anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, è palese la sua inapplicabilità alla odierna fattispecie con riferimento al coefficiente di rivalutazione contributiva, che va individuato nella misura di 1,5 come sancito dalla normativa previgente. Quanto alla esposizione valgono le considerazioni che seguono.

L'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, 1 del decreto -legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, prevede la rivalutazione (attraverso il meccanismo della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5) dei periodi assicurativi per tutte le categorie di dipendenti, a prescindere dalla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro, allorchè siano stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni, alla inalazione di fibre di amianto superiori ai valori limite di cui al d.l.v.o n. 277/91, il cui art. 31 statuisce che: *"I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono: a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo; b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo e' di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le attività estrattive. A decorrere dal 1 gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra e' esteso alle attività estrattive. 3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il*

quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti". Ora, è certamente vero che l'attribuzione del beneficio presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare (cfr. Cass. 16256/2003) ed è altrettanto vero che la fondatezza della domanda deve essere valutata in relazione alla prova, il cui onere incombe sull'assicurato, circa l'esposizione ultradecennale e la rischiosità concreta dello specifico ambiente di lavoro. Va tuttavia precisato che "la prova dell'inquinamento ambientale che grava sul lavoratore deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di una concentrazione di fibre qualificata, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, che può essere ritenuto sussistente sulla base delle valutazioni compiute dal consulente" (cfr. Cass. 19456/07).

Tanto premesso ritiene questo giudice che il contenuto della documentazione depositata, le risultanze della prova testimoniale e la rigorosa ricostruzione dell'ambiente di lavoro eseguita dai CC.TT.UU. abbiano dimostrato i presupposti del chiesto beneficio.

In particolare, le mansioni espletate dai ricorrenti e l'ultradecennalità delle stesse trovano riscontro nei prodotti estratti matricola, da cui si evincono la durata degli imbarchi, la natura delle mansioni svolte e la tipologia delle navi sulle quali gli stessi hanno lavorato.

Ed invero è risultato (cfr. relazione in atti) che i ricorrenti sono stati addetti per oltre dieci anni (esattamente Lo Galbo 14,6 anni; Abbagnato 26,67 anni; Arcoleo 16,8 anni; Basile 21,77 anni; Bellante 17,55 anni; Caminita 14,2 anni, D'Aiello 20,87 anni; Del Moro 21,17 anni; D'Anniballe 26,35 anni; Giacobello 14,4 anni; Giammanco 21,3 anni; Giannettino 30,7 anni; Guarino 20,02 anni; Intravaia 14,8 anni; Lo Cicero 23,8 anni; Picciotto 17,5 anni;

Hanno anche precisato i CC.TT. UU. che "tali manipolazioni avvenivano senza alcuna particolare cautela e /o protezione data l'assoluta sottovalutazione della possibile esposizione a fibre disperse di amianto e alla continua necessità di operarvi per motivi di avaria e/o usura". Talchè hanno concluso che "è pertanto oggettivamente plausibile e verosimile che i suddetti ricorrenti siano stati esposti durante le loro normali mansioni di lavoro, indicate nei curricula riportati, per un periodo di durata superiore a 10 anni lavorativi antecedenti al 31.3.1993 ad una concentrazione di fibre di amianto aereodisperse superiore a 0,1 fibre /cm³, limite previsto dalla norma per identificare la potenziale esposizione dei lavoratori al rischio amianto" (cfr. relazione in atti).

A fronte della descritta indagine, analiticamente condotta su elementi di fatto certi (struttura di allestimento delle navi, funzionamento delle stesse, analisi dei materiali usati, condizioni degli impianti durante la navigazione) e in mancanza di contestazione da parte dall'Istituto, può formarsi un giudizio di ragionevole certezza di esposizione "qualificata" e ciò basta per ritenere raggiunta la prova che, nella specie, occorre. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con le consequenziali statuzioni di cui al dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario (cfr. verbale udienza 18.1.18). Restano definitivamente a carico dell'Inps le spese di ctu, già liquidate

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, il 18.1.18

IL GIUDICE

Luisa Trizzino

